



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FUCKSIA e QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2017

Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti

ONOREVOLI SENATORI. – In tutta la storia della cultura occidentale alle attività intellettuali è stato sempre attribuito un valore e ruolo intrinseco speciale.

Nel diritto romano le «*operae liberales*» (attività liberali), non potevano essere esercitate dagli schiavi ma solo dagli uomini liberi, e anche oggi vengono considerate di troppo nobile natura per essere oggetto di mero contratto d'opera, tanto che per retribuire il lavoro del professionista non si fa riferimento ad un corrispettivo bensì a un «*honorarium*» da considerarsi come una sorta di ricompensa-donazione per l'attività compiuta.

L'importanza di queste attività si è riverberata sino ai giorni nostri. Infatti ogni professionista deve essere iscritto obbligatoriamente ad un albo, iscrizione a sua volta subordinata al possesso di adeguati requisiti e di precise qualifiche professionali. Inoltre per ogni singola professione è definito lo spettro di attività riservate.

Per una strana ironia della sorte, le professioni intellettuali e tecniche, a partire dal 1994, non riescono più a trovare la necessaria stabilità, proprio in ragione dei continui rimaneggiamenti normativi e procedurali introdotti dal recepimento dalle direttive comunitarie, che impediscono alle strutture professionali medio-piccole, il reale tessuto produttivo professionale italiano, di riorganizzare e adeguare la propria attività alle richieste del mercato e dei processi di globalizzazione.

Al peggioramento delle condizioni lavorative dei liberi professionisti hanno contribuito inoltre le cosiddette «lenzuolate di Bersani» contenute nel decreto-legge 4 lu-

glio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'abolizione dei tariffari minimi, peraltro non richiesta direttamente ed esplicitamente dall'Unione europea e la mancata previsione di adeguati correttivi e contrappesi, lungi dal creare un mercato più concorrenziale e favorevole ai cittadini, ha prodotto ulteriore confusione, inefficienza e ingiustizia. Ciò ha favorito infatti la diffusa pratica dell'offerta economica al massimo ribasso sul costo del lavoro, determinando sia perdita di competitività, reddito e valore sociale, di intere categorie professionali, quasi a generare un fenomeno di «emarginazione professionale», sia uno scadimento della qualità delle prestazioni rese.

Diversamente si poteva e doveva fare, mentre l'errore è stato replicato nella legge 24 marzo 2012 n. 27, di conversione del cosiddetto «decreto legge Monti sulle liberalizzazioni» (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1) e con l'introduzione negli ordinamenti professionali di gran parte dei contenuti della cosiddetta «direttiva Bolkestein» sui servizi.

In una dimensione comparata, si segnala il caso della Germania dove i professionisti lavorano sulla base di tariffe molto dettagliate.

Questo metodo rappresenta una garanzia di trasparenza e chiarezza per i cittadini, consentendo loro un più agevole controllo dell'attività del singolo professionista e un maggiore rispetto delle regole deontologiche specifiche per ogni singola professione.

La legittimità del sistema delle tariffe, comprese quelle minime, è stata confermata sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea che dalla Corte di cassazione anche

in considerazione dell'interpretazione difforme e discrezionale da parte dei giudici di merito nella determinazione dei compensi in sede di contenzioso.

Curiosamente i recepimenti delle direttive comunitarie da un lato obbligano giustamente il professionista alla stesura del contratto con esplicitata la chiara pattuizione dei compensi, dall'altra, crea una situazione di asimmetria informativa tra il professionista e il cliente, perché quest'ultimo non dispone di parametri di riferimento certi, emessi dai Ministeri vigilanti per la determinazione della congruità dei compensi.

Ad oggi in Italia i liberi professionisti, sono l'unica categoria di lavoratori a non disporre di un criterio valido e certo per la determinazione dei propri compensi professionali.

Alla luce dei principi costituzionali e comunitari vigenti, nonché delle criticità concretamente emerse a seguito dell'incauto recepimento delle direttive europee in materia di liberalizzazione delle professioni, pare opportuno sanare tale situazione, introducendo l'istituto giuridico dell'equo compenso a garanzia del decoro e dignità del professionista, ma anche di trasparenza circa la congruità del compenso richiesto dal medesimo, operazione che il committente può effettuare solo se in grado di comparare quanto richiesto con dei riferimenti oggettivi.

Vogliamo garantire il libero mercato e la tenuta delle identità e dei talenti nazionali, senza ignorare le necessità dei professionisti e dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Equo compenso professionale)

1. Al professionista esercente un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione è riconosciuto un equo compenso, a garanzia del decoro e della dignità del professionista e della professione, in attuazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'equo compenso deve essere tale da assicurare la remunerazione economica dell'opera svolta, comprensiva del valore economico e di risultato dell'opera, dei costi di produzione e del valore aggiunto eventualmente arrecato al processo di produzione dell'impresa nonché dell'utile da conseguire per il professionista.

2. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall'ordinamento, all'atto del conferimento dell'incarico. Il professionista deve rendere noto al committente il grado di complessità della prestazione, informandolo degli oneri conosciuti e calcolabili dal momento del conferimento dell'incarico fino alla conclusione dello stesso, e deve indicare i dati della polizza assicurativa sottoscritta per rifondere i danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso, la misura del compenso è anticipatamente comunicata al committente con indicazione di un preventivo approssimativo, da definire all'atto della stipula del contratto, e deve essere adeguato all'importanza dell'opera. Nel contratto devono essere indicate distintamente per ogni singola prestazione fornita le voci di costo complete, comprensive di spese, oneri e contributi. Ove

non sia preventivamente stabilito tra le parti, il compenso è determinato con riferimento ai parametri tariffari emanati dal competente Ministero vigilante.

3. È nullo ogni patto che preveda compensi manifestamente sproporzionati all'opera prestata. Per la valutazione della mancata proporzionalità del compenso si applica la normativa che disciplina le professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

4. Il committente può esercitare l'azione di responsabilità professionale nel caso in cui il professionista richieda un compenso palesemente sproporzionato. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono abrogati.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

